LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1923

Io devo perciò insistere sulla proposta concordata dalla Commissione. Non senza ripetere che tecnici e direttori di stabilimenti da me interrogati, mi hanno assicurato che il dazio che viene proposto dalla Commissione consentirà un margine di profitto abbondante.

Se la Camera consente, vorrei pregare l'onorevole Banelli a riflettere che per l'industria dell'olio di semi ci troviamo in condizioni presso a poco uguali a quelle dell'industria navale: in Italia i cantieri non hanno lavoro, o ne hanno poco perchè di cantieri ve ne sono il doppio di quanti ne sono necessari per la necessità del paese. L'industria dell'olio di semi si trova in difficoltà per l'esuberanza di stabilimenti. (Interruzioni).

A ciò non si può forse rimediare con una larga protezione, specialmente se questa può mettere in serio pericolo la vita dell'industria dell'olio di oliva.

BARANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Baranzini, non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

Ha facoltà di parlare, l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, presidente della Commissione e relatore. Dirò pochissime parole. La Commissione in questa materia si è messa, come doveva, da un punto di vista strettamente obiettivo nel contrasto fra gli interessi della olivicultura e quelli (della industria della spremitura dei semi, ponendo a sè un solo limite, quello di non aggravare le condizioni del consumo. La proposta della Commissione ha una portata molto semplice: diminuisce il margine di utile che vi è attualmente per la spremitura dei semi.

Osserverò incidentalmente che la importazione di oli di semi – tolta la importazione dell'olio di soia, che, come si sa, presenta un aspetto tutto particolare – ha una importanza molto limitata nel nostro mercato. La spremitura, come è stato osservato dall'onorevole Buozzi, non solo può provvedere a tutte le esigenze del consumo nazionale, ma ha una capacità superiore; onde è da desiderare che la crisi possa avere la soluzione naturale, cioè la ripresa dei mercati di esportazione anche per gli olii vegetali.

La proposta della vostra Sottocommissione, che è stata frutto di un esame affidato a tecnici competenti ed imparziali, tende ad eliminare quel margine attuale di guadagno per l'industria della spremitura dei semi che era giudicato eccessivo.

Vorrei aggiungere, in linea di fatto, che la proposta della Commissione è espressa in forma non di aumento al dazio-base, ma al coefficiente di maggiorazione; il che darà modo, se ce ne fosse bisogno, di adottare ulteriori provvedimenti.

Con queste dichiarazioni vorrei pregare l'onorevole Banelli di non insistere nel suo emendamento, anche per non compromettere la questione per l'avvenire.

PRESIDENTE. Onorevole Banelli, ella insiste nel suo emendamento?

BANELLI. Non posso ritirarlo, perchè... PRESIDENTE. Se non lo ritira, non può parlare.

L'emendamento dell'onorevole Banelli si riferisce solamente alla soppressione del coefficiente di maggiorazione, proposto dalla Commissione. Quindi per il dazio la voce 117 resta approvata secondo il testo letto.

Metto quindi a partito il coefficiente di maggiorazione di L. 0.15 per le voci seguenti:

a) semi oleosi, di arachide; b) di canapa; c) di colza e di ravizzone; e) di lino; h) di sesamo; i) semi oleosi non nominati.

Coloro che sono favorevoli all'adozione del coefficiente di maggiorazione proposto dal Governo e dalla Commissione, e quindi contrari all'emendamento dell'onorevole Banelli, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Proseguiamo nell'esame delle altre voci.

118. Olive fresche, esenti.

119. Copra, esente.

120. Frutti oleosi non nominati, esenti.

121. Farine di semi oleosi, non nominate, quintale L. 7.

122. Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose, esenti.

I panelli seguono il trattamento per essi stabilito anche quando siano ridotti in polvere.

123. Sansa di olive, esente.

CATEGORIA XI. — Oli e grassi, animali e vegetali, e cere.

124. Oli animali.

a) di pesce, di altri animali marini e di fegato di pesce:

1. in bottiglie o altri recipienti, di capacità non superiore a 5 litri, quintale L. 10;

2. in altri recipienti, quintale L. 6. Gli oli di pesce, di altri animali marini e di